



Regolamento per i trasferimenti di denaro

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro

- L'ordinanza FINMA revisionata sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1 gennaio 2016, per quanto concerne le informazioni nell'ambito degli ordini di bonifico, prevede quanto segue:
- **Capitolo 4: Obblighi generali di diligenza**
- **Art. 10 Informazioni nell'ambito di ordini di bonifico**
- *(1) Per gli ordini di bonifico, l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante*

Regolamento UE sui trasferimenti di denaro 2015/847

- Sostituisce il regolamento 1781/2006 a partire dal 26 giugno 2017
- Stabilisce quali informazioni dell'ordinante e del beneficiario devono essere riportate dalla banca dell'ordinante negli ordini di bonifico.
- In futuro, l'entità dei dati da comunicare per trasferimenti da e verso paesi terzi non facenti parte dell'UE dipenderà dalla somma da trasferire.
- Per trasferimenti fino a mille euro sarà necessario comunicare il nome e il numero di conto di ordinante e beneficiario, mentre per importi superiori sarà necessario comunicare i dati completi (nome, indirizzo e numero di conto dell'ordinante nonché nome e numero di conto del beneficiario).
- Verificare la completezza dei dati prima di eseguire ciascun trasferimento.

Regolamento UE sui trasferimenti di denaro 2015/847

- In caso di omissione ripetuta da parte dell'istituto di credito dell'ordinante dei dati informativi richiesti, il regolamento UE sui trasferimenti di denaro prevede misure quali avvisi e la definizione di scadenze fino al rifiuto degli ordini di pagamento incompleti o persino alla cessazione dei rapporti commerciali.
- In caso di omissioni ripetute, si richiede inoltre una comunicazione all'autorità competente che vigila sul rispetto delle disposizioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Ruolo della SECB

- Come banca dell'Unione europea, la SECB è soggetta alle disposizioni dei regolamenti europei, nonché della legislazione tedesca e dell'autorità di vigilanza bancaria.
- Nella gestione della transazioni per i membri euroSIC, la SECB è essenzialmente un fornitore di servizi di intermediazione nei pagamenti.
- Secondo il nuovo regolamento UE sui trasferimenti di denaro, in qualità di fornitore di servizi di intermediazione nei pagamenti, la SECB è tenuta a
 - a) assicurare la trasmissione completa di tutti i dati dell'ordinante e del beneficiario
 - b) verificare se sono disponibili tutti i dati in conformità al regolamento.

Grazie per l'attenzione!

Roland Böff
CEO
SECB Swiss Euro Clearing Bank
roland.boeff@secb.de
Tel.: +49 69 97 98 98 11